

Codice A1414E

D.D. 30 settembre 2026, n. 619

Parere favorevole di compatibilit  di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, da ubicare nel Comune di Novara.



ATTO DD 619/A1414E/2026

DEL 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilit  di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di un Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori, da ubicare nel Comune di Novara.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori ed   stato individuato, quale nuova tipologia, il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale destinato ai minori con patologie psichiatriche e determinato, in fase di prima attivazione sperimentale, il fabbisogno a livello regionale;
- con la D.G.R. n. 25-7250 del 20/07/2018 si   stabilito il superamento della fase sperimentale, prevista dalla D.G.R. n. 25-5079, prevedendo il CDSR quale tipologia autonoma e ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori ed   stato aggiornato il fabbisogno a livello regionale;
- la D.G.R. n. 25-7250/2018, inoltre, ha stabilito che i CDSR devono assicurare, con mezzi propri, il collegamento con i servizi territoriali di riferimento e, all'occorrenza, con il luogo di residenza o domicilio del minore;
- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalit  e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilit ;
- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente alle strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal

Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:
 - non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
 - la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.
- con la D.G.R. n. 29-6585 del 06/03/2023 è stato aggiornato il fabbisogno regionale dei Centri diurni socio riabilitativi;
- con nota pervenuta in data 31/07/2026 (prot. regionale n. 18527/A1414E del 31/07/2026), il Legale Rappresentante dell'Associazione per l'autismo E. Micheli ha inviato, agli uffici regionali, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente al trasferimento del Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori denominato "L'Arco", con capacità di accoglienza di n. 20 utenti, dall'attuale sede di C.so Risorgimento n. 237 a Novara, in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Gorizia n. 2;
- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari, con nota prot. n. 18733/A1414E del 04/08/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

-così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio sanitari ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. NO rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal Direttore della SC di NPI (delegato dal Direttore Generale), nell'ambito della riunione tenutasi in data 23/09/2026 in cui sono state esaminate la documentazione e l'ubicazione della CDSR suddetto;

-in seguito all'esame di cui sopra e al riscontro diretto, da parte del Direttore della SC di NPI dell'ASL NO, da cui è emerso che la nuova sede, dotata di ampi spazi, risulta più idonea, rispetto a quella attuale, in quanto meglio collegata con i servizi del territorio, tra cui l'ASL e l'ospedale, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e il Direttore della SC di NPI dell'A.S.L. NO, hanno concordato di esprimere parere favorevole al trasferimento del CDSR sopra descritto.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta, presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione per l'autismo E. Micheli, di trasferire il Centro Diurno Socio

Riabilitativo per minori denominato “L’Arco”, con capacità di accoglienza di n. 20 utenti (posti autorizzati ed accreditati), dall’attuale sede di C.so Risorgimento n. 237 a Novara, in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Gorizia n. 2;

Ritenuto, altresì, di precisare che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 25-7250 del 20 luglio 2018;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 29-6585 del 06 marzo 2023;
- Nota prot. n. 18733/A1414E del 04 agosto 2026;

DETERMINA

- di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante dell’Associazione per l’autismo E. Micheli con sede legale in Novara – C.so Risorgimento n. 237, P. IVA 02212860031, di trasferire il Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori denominato “L’Arco”, con capacità di accoglienza di n. 20 utenti (posti autorizzati ed accreditati), dall’attuale sede di C.so Risorgimento n. 237 a Novara, in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Gorizia n. 2;

- che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE
(A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Mirella Angaramo